

Circolare n. 2F del 7 gennaio 2019

**A tutte le Farmacie clienti**

**OGGETTO: novità fiscali di fine anno 2018**

Si riporta una breve sintesi delle novità di carattere fiscale ed amministrativo di particolare interesse per il settore della farmacia (aziendale e familiare) contenute nei due provvedimenti di fine anno 2018, legge 136/2018 e legge 145/2018.

**Decreto fiscale (legge 136/2018)**

Pace fiscale: rispetto a quanto già riportato nella circolare dello Studio del 9 novembre 2018, la conversione in legge al decreto ha eliminato la possibilità di integrazione delle dichiarazioni dei redditi, mentre per quanto riguarda la sanatoria delle liti pendenti è ora stabilito che:

1. i ricorsi pendenti nel primo grado di giudizio possono essere definiti con il versamento di un importo pari al 90% del valore della controversia;

2. se l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell'ultima ovvero unica pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, la definizione della controversia può avvenire tramite il versamento:

- del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza in primo grado;
- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza in secondo grado;
- del 5% del valore della controversia qualora l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio e le controversie risultino pendenti presso la Corte di Cassazione alla data del 24 ottobre 2018.

3. in caso di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate è dovuto per intero l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata si rinvia a quanto sopra detto.

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

**Fatturazione elettronica:** sono sospese le sanzioni per i ritardi nelle emissioni per i primi 6 mesi del 2019 sempre che non comportino ritardi nella liquidazione dell'imposta. Dal 1 luglio 2019 le e-fatture dovranno essere emesse entro 10 giorni dall'operazione e registrate entro il 15 del mese successivo all'emissione. La sanzione viene inoltre ridotta al 20% per le fatture emesse in ritardo nel trimestre successivo del periodo d'imposta e fino al 30 settembre per chi effettua la liquidazione mensile. Sono esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica per il 2019 medici e farmacisti, ovvero gli operatori sanitari che usano la tessera sanitaria per la precompilata. La legge 145 convertirà la semplice possibilità in obbligo di non emissione come riportato nella circolare dello Studio n. 1/2019. Viene inoltre abolita la numerazione progressiva delle fatture d'acquisto.

**Bonus bebè:** anche per il 2019 anno potrà essere richiesto per i nati 2019 il bonus bebè; si introduce inoltre una maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo. L'assegno sarà comunque erogato a richiesta dell'interessato solo per il primo anno di vita o di ingresso del bambino in famiglia dopo l'adozione, così come avvenuto nel 2018. Rimangono infine confermate le soglie di reddito:

- assegno di 960 euro (80 euro al mese per 12 mensilità) dai 7001 ai 25000 euro;
- assegno di 1920 euro (160 euro al mese per 12 mensilità) per famiglie con Isee sotto i 7 mila euro;

**Corrispettivi telematici:** viene introdotto l'obbligo dei corrispettivi telematici, dal 1° gennaio 2020, per i commercianti al dettaglio e le attività assimilate (tra cui le farmacie). Lo stesso obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per gli stessi soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro, tra i quali andranno a collocarsi la maggior parte degli esercizi farmaceutici. Si ritiene tuttavia improbabile che tale scadenza possa essere rispettata dal momento che sarà necessario convertire o sostituire entro tale data tutti i misuratori fiscali. Viene introdotta, in sede di conversione, la previsione di regolarità del registro corrispettivi tenuto in forma elettronica, purché immediatamente stampato su richiesta dei verificatori. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, peraltro, sostituiscono gli obblighi di registrazione sul registro corrispettivi anche se sarà comunque necessario la compilazione dello stesso per riportare al

tenentario della contabilità i dati di incasso suddivisi nelle varie tipologie. Le farmacie ed i soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri mediante l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Andrà tuttavia precisato in che modo dovranno essere inviati i dati non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata. E' probabile che resterà più agevole operare la trasmissione ordinaria. In sede di conversione la disposizione è stata modificata con la precisazione che i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali. Per l'acquisto o l'adattamento dei registratori di cassa mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, negli anni 2019 e 2020, è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni registratore di cassa. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione tramite modello di pagamento F24 (la legge di bilancio 2019 ha modificato questa agevolazione in credito d' imposta a favore della farmacia).

### **Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018):**

Deduzione IMU fabbricati strumentali: sale al 40% la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali da IRPEF ed IRES (tipicamente: locali farmacia di proprietà)

Ripporto delle perdite: le perdite di tutte le imprese IRPEF (ditte individuali e società personali) saranno compensabili solo con altri redditi di impresa nell'anno, con riporto in avanti temporalmente illimitato ma con il limite dell'80% del reddito di ogni anno.

IRES ed IRPEF agevolata: le imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, in presenza di precise condizioni, accedere a un'Ires al 15%. Si tratta di una agevolazione che compensa in parte l'abolizione dell'ACE e del supeammortamento, di cui si dirà oltre. La norma è di complicatissima applicazione, ma potrebbe essere interessante per le farmacie che operano ingenti investimenti (ristrutturazioni, nuovi arredi, magazzino automatico) oltre che per quelle che incrementano il costo del personale.

**Rivalutazione beni d'impresa:** è nuovamente possibile rivalutare i beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017, versando un'imposta sostitutiva del 16% per quelli ammortizzabili e del 12% per i non ammortizzabili. Essendo escluso l'avviamento, la norma non presenta in genere profili di convenienza.

**Estromissione immobili:** riaperta l'estromissione degli immobili strumentali per le imprese individuali versando una sostitutiva dell'8%. E' una opportunità da valutare per i pochi casi che ancora si presentano.

**Abrogazione Iri:** viene abrogato il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa. E' definitivamente cancellato quindi un regime opzionale di tassazione del reddito delle ditte individuali e società di persone che, seppur teoricamente interessante, ha avuto un riscontro praticamente nullo a motivo delle tante incognite relative alla sua applicazione pratica.

**Prodotti riciclati:** viene introdotto un credito d'imposta del 36% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali riciclati. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

**Abrogazione ACE:** viene abrogata l'ACE (aiuto alla crescita economica) a partire dal 2019. Il beneficio per le farmacie condotte in forma individuale e società di persone si era comunque quasi sempre annullato negli ultimi due anni.

**Iperammortamento:** viene prorogato ed aumentato al 270% pur con dei tetti massimi di investimento, comunque di gran lunga superiori a quanto normalmente richiesto per l'acquisto di un magazzino automatico.

**Cedolare secca sui negozi:** è ora possibile optare per la cedolare secca al 21% per i contratti di locazione stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali C/1 (fino a 600 metri quadrati ed escluse le pertinenze).

**Ristrutturazioni, ecobonus, mobili ed elettrodomestici:** sono prorogate per il 2019 le detrazioni fiscali maggiorate per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%).

**Bonus verde:** La detrazione Irpef del 36%, nel limite massimo di 5mila euro, per gli interventi di sistemazione a verde viene confermata anche per le spese sostenute nel 2019.

Canone RAI: viene messo a regime l'importo del canone annuo a 90 euro.

Rivalutazione terreni e quote: viene riproposta la possibilità di rivalutare quote societarie e terreni ma con aliquote maggiorate: dall' 8% si passa al 10% per terreni e quote non qualificate e all'11% per le qualificate (posseduti al 1° gennaio 2019).

Imu Tasi per i comodati: viene estesa la riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu e della Tasi prevista per gli immobili in comodato d'uso anche al coniuge in presenza di figli minori in caso di morte del comodatario.

Proroga maggiorazione Tasi : i Comuni possono confermare, anche per l'anno 2019, la stessa maggiorazione della Tasi già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.

Estensione regime forfettario: il regime forfettario con aliquota al 15% viene esteso alle partite Iva con ricavi o compensi fino a 65mila euro.

Lezioni private e ripetizioni: viene introdotta una imposta sostitutiva del 15% sui compensi da lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

Flat tax al 20% : a partire dal periodo d'imposta 2020 entrerà in vigore il nuovo regime agevolato al 20% per ricavi da 65.001 a 100mila euro riservato a imprenditori individuali, artisti e professionisti.

Acconto cedolare secca: dal 2020 sale dal 95 al 100%.

Auto: sono introdotti disincentivi, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di Co2 superiori a una certa soglia e incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.

Tassa ridotta sui veicoli storici: viene ridotta del 50% la tassa per i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) che abbiano un'anzianità compresa tra 20 e 29 anni, con certificato di rilevanza storica e con riconoscimento di storicità riportato sulla carta di circolazione.

Acquisto veicoli elettrici o ibridi: sono previsti incentivi economici per la rottamazione di veicoli di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1e e L3e) e il contestuale acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli elettrici o ibridi nuovi.

IVA su dispositivi medici: il comma 3 dell'articolo 1 prevede che devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Detrazione cani guida: sale da 516,46 a 1.000 euro la detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Investimenti in start up: per il 2019 viene rafforzato il bonus (la detrazione passa dal 30% al 40%) per chi investe nel capitale sociale di start up innovative.

A disposizione, si saluta cordialmente

